

Reg. Sent. 98/2026

Depositata il 21.01.2026

2024/3653 NOTI R.G.N.R.

2024/2860 NOTI G.I.P.

2025/179 NOTI DIB

**REPUBBLICA ITALIANA**

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

**Tribunale Ordinario di Pescara**

In composizione monocratica.

Il Giudice Dott. Paola Mariani ha pronunciato la seguente

**S E N T E N Z A**

Nella causa penale contro:

Imputato:

F. F., nato il (...) a (...), C.F. (...), residente in (...), Via (...), difeso dall' avvocato di fiducia P. G. del foro di Pescara

**IMPUTATO**

del reato p. e p. dall'art. 187 co. 1 e co. 1 bis D.Lvo 285/92 (C.d.S.) per avere guidato in stato di alterazione fisica e psichica correlata all'uso di sostanze stupefacenti (cannabinoidi), causando un incidente stradale

In Città S. Angelo il 18.07.2024

**Conclusioni** come da verbale da ritenersi qui integralmente riportate e trascritte.

**MOTIVAZIONE**

F. F. veniva tratto in giudizio per i reati di cui alla rubrica.

La causa è discussa con le conclusioni in epigrafe enunciate.

All'udienza dell'8 settembre 2025 è stata assunta la prova testimoniale del Brigadiere F. F., in servizio presso il Nucleo Radiomobile di Montesilvano. Il teste, escusso dal Pubblico Ministero, ha riferito in merito a un sinistro stradale avvenuto il 18 luglio 2024 in Città

Sant'Angelo, lungo la Strada Provinciale n. 1, località Colle di Sale. L'intervento dei Carabinieri è avvenuto successivamente all'incidente, poiché il conducente del veicolo, una Fiat (...), era già stato trasportato presso il Pronto Soccorso di Pescara in codice rosso.

Il teste ha dichiarato che il veicolo aveva impattato violentemente contro un albero di pino dopo una fuoriuscita autonoma dalla sede stradale. Sul posto era presente un testimone oculare indiretto, il quale aveva udito il rumore dell'impatto senza assistere direttamente alla dinamica del sinistro. Il conducente è stato identificato in F. F. sulla base delle informazioni assunte.

A seguito dell'incidente, i militari hanno richiesto accertamenti sanitari in ordine allo stato psicofisico del conducente, dai quali è emersa la positività ai cannabinoidi. Sulla base dell'esito degli accertamenti ospedalieri, è stata contestata a F. la violazione dell'art. 187 del Codice della Strada, relativa alla guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti.

Nel corso del controesame, la difesa ha evidenziato come il teste non avesse mai avuto contatti diretti con l'imputato, né al momento del sinistro né successivamente in ospedale, e come l'accertamento dello stato di alterazione psicofisica si fosse fondato esclusivamente sugli esami clinici effettuati dalla struttura sanitaria.

Tenuto conto del capo di imputazione in relazione allo stato di alterazione psicofisica dell'imputato, non emerge la prova della sussistenza del nesso causale tra questo ultimo e il sinistro stradale. In realtà anche il referto del pronto soccorso rileva una insufficienza respiratoria con segni di sepsi in sospetta polmonite. Per cui anche le condizioni di salute dell'imputato avrebbero potuto determinare lo sbandamento dell'autovettura, Si condividono, pertanto i rilievi esposti nella memoria difensiva depositata all'odierna udienza, nonché la giurisprudenza indicata e richiamata. "...In assenza del nesso causale tra il consumo della sostanza e lo stato di alterazione sull'organismo non può ritenersi integrata la fattispecie di cui all'art. 187 C.d.S e quindi la punibilità. Nella vicenda sottoposta all'attenzione dell'odierno Giudice è emerso in maniera incontrovertibile che nessun accertamento è stato effettuato, da parte dei carabinieri che sono intervenuti dopo il sinistro, circa l'alterazione psico-fisica del F. a seguito di assunzione di sostanze stupefacenti. I carabinieri sentiti in udienza, infatti, hanno affermato di essere intervenuti sul luogo dell'incidente dopo che il F. è stato trasportato in ospedale e di non averlo mai visto.

Non è quindi stato possibile segnalare e/o rilevare alcuna anomalia comportamentale dell'incidentato e/o sintomi fisici che potessero far deporre in favore di un accertamento di un'alterazione psico fisica del conducente al momento del sinistro, né tantomeno se ne può riscontrare traccia nei verbali redatti a suo carico. La Giurisprudenza di legittimità è concorde nel ritenere Tribunale Ordinario di Pescara che "ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 187 C.d.S., non è sufficiente che l'agente si sia posto alla guida del veicolo subito dopo aver assunto droghe ma è necessario che egli abbia guidato in stato di alterazione causato da tale assunzione" (Cass. Pen., sez. IV, 25 maggio 2023, n. 22682; Cass., sez. pen. IV, 17 gennaio 2020, n. 15078; Cass., pen., sez. IV, n. 39160 del 15 maggio 2013; Tribunale di Pescara, sent. N. 599 del 01 luglio 2024; Tribunale di Pescara, sent. 45 del 12 gennaio 2024). A differenza del reato ex art. 186 cds (guida in stato di ebbrezza) per la configurabilità del reato ex art. 187 occorre provare non solo la precedente assunzione di sostanze stupefacenti ma anche che l'agente abbia guidato in stato di alterazione causato da tale assunzione, il che si desume dal tenore letterale della norma incriminatrice che appunto punisce chi si sia messo alla guida non dopo aver assunto le sostanze stupefacenti ma in stato di alterazione dovuto dall'assunzione. Ai fini della configurabilità dell'illegittimità della condotta occorre l'esistenza di un nesso eziologico tra l'assunzione e lo stato di alterazione ovverosia occorre unitamente all'accertamento biologico anche la valutazione sintomatica della persona atto a stabilire che in quel momento la persona fosse in stato di alterazione: ciò perché le tracce dello stupefacente permangono nell'organismo per diversi giorni dopo l'assunzione, con esito positivo del test biologico del soggetto che però a distanza di giorni non si trova più in stato di alterazione al momento del sinistro.

Va piuttosto evidenziato come la causa del sinistro de quo possa ricondursi ad un malore accusato dal Sig. F. nel mentre di trovava alla guida del proprio mezzo: insufficienza respiratoria con segni di sepsi in sosp polmonite, come evidenziato dal certificato di dimissione del PS. di Pescara, e non già ad uno stato di alterazione dovuto all'assunzione di sostanze stupefacenti non accertato”.

Sulla base delle argomentazioni volte assolve F. F. dal reato a lui ascritto perché il fatto non sussiste ai sensi dell'art. 530 secondo comma c.p.p.

**P.Q.M.**

Visto ed applicato l'articolo 530 secondo comma c.p.p. assolve F. F. dal reato a lui ascritto, perché il fatto non sussiste.

Il Giudice  
dott. Paola Got\* Mariani